



COMUNE DI ARGENTA

**Regolamento per il conferimento delle onoreficenze
civiche**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 28/02/2024

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE ONOREFICENZE CIVICHE

SOMMARIO

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 - CITTADINANZA ONORARIA E CITTADINANZA BENEMERITA	3
Art. 3 - INIZIATIVA DELLA PROPOSTA.....	3
Art. 4 - ESAME DELLA PROPOSTA.....	3
Art. 5 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO	3
Art. 6 - ONORIFICENZE	4
Art. 7 - REGISTRO	4
Art. 8 - REVOCA	4
Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE.....	4

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la concessione delle onorificenze civiche della "Cittadinanza onoraria" e della "Cittadinanza benemerita".

Art. 2 - CITTADINANZA ONORARIA E CITTADINANZA BENEMERITA

1. La "Cittadinanza onoraria" è un'onorificenza straordinaria conferita dal Comune di Argenta a persone fisiche viventi, non iscritte nell'anagrafe del Comune, senza differenziazione di sesso, nazionalità, etnia e religione, che si siano distinte particolarmente per:
 - a) il contributo nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, della scuola, dello sport;
 - b) iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, sportivo e di promozione del territorio locale;
 - c) la realizzazione di opere, imprese e prestazioni in favore degli abitanti di Argenta o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - d) il particolare impegno dimostrato nel lavoro, nella produzione di beni e servizi, nelle professioni, nella gestione di Enti e Istituzioni pubbliche e private;
 - e) l'affezione e l'interessamento verso il Comune di Argenta, testimoniati da opere e iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della città e della sua comunità in tutti gli aspetti;
 - f) azioni di alto valore civile svolte a favore del Comune di Argenta, dell'Italia, dell'Europa o del mondo intero.
2. La "Cittadinanza benemerita" è il riconoscimento in capo a persone nate o vissute o residenti ad Argenta del possesso dei requisiti che giustificerebbero l'attribuzione della Cittadinanza onoraria

Art. 3 - INIZIATIVA DELLA PROPOSTA

1. La proposta di attribuzione può essere avanzata da amministratori comunali, da persone fisiche, da enti e associazioni che ne avvertono l'opportunità.
2. La proposta deve essere presentata in forma scritta al Sindaco, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'istanza.

Art. 4 - ESAME DELLA PROPOSTA

1. La proposta di conferimento viene esaminata e valutata dalla Giunta comunale che, sulla base dei criteri di valutazione fissati dal presente regolamento, trasmette al Consiglio Comunale un parere motivato non vincolante.
2. La Giunta comunale può avvalersi di pareri o consulenze di esperti in materia.

Art. 5 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO

1. L'onoreficenza civica è concessa dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, approvata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
2. I riconoscimenti sono conferiti dal Sindaco o suo delegato nel corso di una seduta, anche straordinaria, del Consiglio comunale.
3. L'atto di conferimento dovrà contenere almeno le ragioni per cui viene concessa l'onoreficenza civica nonché la biografia del beneficiario.
4. L'onoreficenza non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del

beneficiario.

Art. 6 - ONORIFICENZE

1. L'onorificenza viene conferita con la consegna di una pergamena che contiene lo stemma del Comune di Argenta, la scritta "Cittadinanza Onoraria" oppure "Cittadinanza Benemerita", la scritta "Comune di Argenta", nome e cognome dell'insignito e la data di conferimento.

Art. 7 - REGISTRO

1. Per ciascuna onorificenza civica è istituito un "Albo d'oro" tenuto a cura della Segreteria del Sindaco, dove viene altresì archiviata la relativa documentazione.
2. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione.
3. Previa ricognizione degli atti, nell'albo di cui al comma 1 sono iscritti anche coloro che hanno già ottenuto in passato il riconoscimento in oggetto.

Art. 8 - REVOCA

1. Incorre nella perdita della onoreficenza civica l'insignito che dia luogo a comportamenti in aperto contrasto con le motivazioni che hanno portato al conferimento dell'onorificenza.
2. La revoca è disposta dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, approvata con la stessa maggioranza di cui al precedente art. 5, comma 1, una volta acquisito il parere previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione del Consiglio Comunale.